

ALLEGATO D

DCDPC n. 1149/2026, articolo 2, comma 1, lettera b)

Specifiche tecniche per le azioni di prevenzione strutturale: interventi di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico e di opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 e delle deliberazioni regionali in materia, di proprietà pubblica

1. Criteri per l'individuazione delle aree di applicazione degli interventi

I contributi previsti dal DCDPC n. 1149/2026 sono destinati ad interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 ed alle deliberazioni regionali in materia, di proprietà pubblica.

I contributi previsti dal DCDPC n. 1149/2026 possono essere destinati ad edifici o opere situati in Comuni caratterizzati da una pericolosità sismica di base "a_g" superiore a 0,125g, il cui elenco è contenuto nell'Allegato 7 allo stesso Decreto e nell'Allegato A alla presente deliberazione e comprende per il Piemonte 140 Comuni, distribuiti in massima parte nella Provincia di Cuneo e nella Città Metropolitana di Torino ed in subordine nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del DCDPC n. 1149/2026, i contributi non possono essere destinati ad opere o edifici che:

- siano collabenti;
- la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato;
- ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione, secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all'art. 2, comma 1, lettera b), del Decreto stesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 7, del DCDPC n. 1149/2026, i contributi non possono essere destinati ad opere ed edifici che:

- usufruiscano di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- siano realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che gli interventi siano in corso alla data di pubblicazione del Decreto stesso.

2. Requisiti professionali dei Soggetti Realizzatori

Le attività di progettazione, valutazione della sicurezza e verifica degli interventi strutturali dovranno essere attribuite a specifiche figure professionali abilitate (Soggetti Realizzatori).

Per la realizzazione di tali attività, è obbligatoria l'iscrizione agli appositi albi professionali (Ingegneri e Architetti per la parte strutturale ed edile, Geologi per la caratterizzazione geologica e geotecnica del sito a supporto della progettazione); nel caso di affidamento ad un unico raggruppamento di professionisti, è comunque necessario che gli elaborati vengano sottoscritti, per le rispettive competenze, dalle figure professionali sopra individuate.



Della scelta e della verifica dei requisiti del professionista risponde direttamente l'Ente Beneficiario in qualità di Stazione Appaltante.

3. Modalità tecniche di esecuzione

Gli interventi di miglioramento sismico, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del DCDPC n. 1149/2026, devono avere una valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento e devono consentire di raggiungere un valore minimo dei rapporti capacità/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del suddetto rapporto espresso in percentuale pari almeno al 20%. I rapporti capacità/domanda che debbono soddisfare le condizioni sopra dette, richiamati e definiti anche nell'art. 9, comma 4, del medesimo Decreto, sono quelli relativi alla Stato Limite Ultimo di Salvaguardia della Vita e allo Stato Limite di Danno per gli interventi su tutti gli edifici, e solamente quello relativo allo Stato Limite Ultimo di Salvaguardia della Vita per gli interventi sulle opere infrastrutturali.

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DCDPC n. 1149/2026, gli interventi devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume da ricostruire sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 9 del suddetto Decreto, si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume da ricostruire sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento di cui al medesimo art. 9, può essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume da ricostruire sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del suddetto costo convenzionale di intervento, può essere considerato il volume da ricostruire maggiorato del 25%.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del DCDPC n. 1149/2026, è consentita altresì la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza di cui all'art. 14 dell'OCDPC n. 978/2023. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, è ammessa la delocalizzazione senza demolizione dell'edificio esistente, purché nell'edificio interessato non siano più ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definite dall'art. 2, comma 3, dell'OPCM n. 3274/2003 e dalle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica.

